

Problemi della residenza e false residenze estere: persone fisiche e società esterovestite

di Fabio Carrirolo

Aspetti generali

Nel corso degli anni e dei decenni, nei Paesi a fiscalità più elevata la «fuga» degli imponenti verso le giurisdizioni più favorevoli si è imposta soprattutto come un mezzo (chiaramente illecito) per salvaguardare – tenendoli indenni da imposte – i redditi generati in Italia e i patrimoni grazie a questi costituiti, derivanti da attività «emerse», ma anche, forse più facilmente, «sommese».

È chiaro che il fenomeno ha una genesi complessa, connettendosi da un lato al vero e proprio crimine economico e comune, dall'altro alla semplice evasione fiscale, e che le eventuali contromisure dovrebbero considerare questa duplice natura, agendo anche dal lato dell'attenuazione del carico tributario (oltre che mediante strumenti repressivi).

In uno scenario complesso, nel quale i comportamenti dei singoli e delle imprese mutano rapidamente rincorrendo le opportunità – anche quelle legate alle caratteristiche di ogni ordinamento giuridico -, gli Stati hanno approntato numerosi strumenti e dispositivi di contrasto.

Nel presente contributo si cercherà di effettuare una breve ricognizione sulle principali disposizioni che vincolano i comportamenti generatori di vantaggi fiscali disapprovati dagli ordinamenti nazionali, con riguardo sia alle società, sia alle persone fisiche.

Le residenza delle società e degli enti

Le regole generali per l'individuazione della residenza dei soggetti IRES possono essere ricavate dall'art. 73, commi terzo, quarto e quinto, del TUIR.

In particolare, per quanto stabilito nel terzo comma dell'articolo, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato:

- **la propria sede legale;**
- **(o) la sede dell'amministrazione;**
- **(ovvero) l'oggetto principale.**

I criteri indicati, in base ai quali qualificare come fiscalmente residenti i soggetti IRES, si applicano per esclusione: se non è possibile utilizzare il criterio della sede legale, vale il riferimento alla sede dell'amministrazione; se anche la sede dell'amministrazione non è facilmente riscontrabile, si guarda all'oggetto principale.

Sia per le società e gli enti che per le persone fisiche, la nozione di «maggior parte del periodo d'imposta» (art. 2, secondo comma, TUIR), individua un arco temporale che deve comprendere la metà più un giorno del periodo stesso (evidentemente, se il periodo d'imposta è composto di 400 giorni, per almeno 201 giorni la sede legale, ovvero la sede amministrativa, ovvero l'oggetto principale, dovranno essere stati in territorio italiano).

Il quarto comma dell'art. 73 del TUIR stabilisce che l'oggetto esclusivo della società o dell'ente residente (che è, come appena visto, criterio residuale per la riconduzione della stessa società o ente alla residenza fiscale in Italia) può essere determinato:

- **in base alla legge;**
- **in base all'atto costitutivo;**
- **in base allo statuto.**

I due ultimi atti devono esistere in forma di atto pubblico, oppure di scrittura privata autenticata.

L'esterovestizione delle società

Il fenomeno dell'ESTEROVESTIZIONE è stato affrontato dall'art. 35, cc. 13 e 14, D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, mediante l'inserimento, nell'art. 73, D.P.R. 917/1986, dei seguenti commi:

- **art. 73, c. 5-bis, TUIR:** fatta salva ogni prova contraria, la sede dell'amministrazione di un soggetto (società od ente) è ritenuta esistente nel territorio dello Stato se esso detiene partecipazioni di controllo - nei termini, molto vasti, di cui all'art. 2359, c. 1, c.c. - in società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, nonché in enti commerciali, pubblici e privati, diversi dalle società, anch'essi residenti nel territorio dello Stato, purché sussista anche una sola delle seguenti condizioni:
 - **condizione a):** controllo - anche indiretto - delle società detentrici le partecipazioni, ai sensi del predetto art. 2359, c. 1, c.c., da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato
 - **condizione b):** consiglio di amministrazione (o equivalente organo gestorio) delle società detentrici formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato

- **art. 73, c. 5-ter, TUIR:** per determinare la sussistenza del controllo rilevante, occorre considerare la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero. Se il controllo è operato direttamente tramite persone fisiche, rilevano anche i voti spettanti ai familiari indicati dall'art. 5, c. 5, del TUIR.

Occorre evidenziare che l'esterovestizione è una pratica ampiamente sperimentata dalle imprese nazionali, o – per meglio dire – da soggetti nazionali che investono in imprese, soprattutto ponendosi al centro di operazioni straordinarie e attività di impronta finanziaria, cercando di «delocalizzare» le operazioni medesime per minimizzare l'onere tributario. Si tratta con tutta evidenza di un fenomeno di «abuso del diritto societario», nel quale è posta in essere la strumentalizzazione delle regole vigenti allo scopo di «criptare» gli attori reali.

Le disposizioni anti-esterovestizione hanno acquistato efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4.7.2006), ovvero, per la generalità dei soggetti «solari», dal 1° gennaio 2006.

Attraverso l'inversione dell'onere probatorio, sono le società «esterovestite», e non più l'amministrazione, a dover comprovare la loro effettiva residenza all'estero.

Nella **circolare 4.8.2006, n. 28/E (par. 8.2)**, l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che il soggetto estero «italianizzato» è soggetto a «tutti gli obblighi strumentali e sostanziali che l'ordinamento prevede per le società e gli enti residenti»; ad esempio, con riguardo al regime di esenzione limitata per le plusvalenze da cessione di partecipazioni (artt. 86 e 87 del TUIR), alle ritenute sui pagamenti di interessi, dividendi e royalties corrisposti a non residenti o sui pagamenti di interessi e royalties corrisposti a soggetti residenti fuori del regime di impresa, nonché al concorso al reddito in misura pari al 100% del loro ammontare degli utili di partecipazione provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Gli stessi soggetti non subiscono invece ritenute sui flussi di dividendi, interessi e *royalties* in uscita dall'Italia e possono scomputare in sede di dichiarazione annuale le ritenute eventualmente subite nel periodo d'imposta per il quale sono da considerare residenti, anche se originariamente operate a titolo d'imposta.

Le difficoltà in ordine alla prova contraria

Nel contesto dell'esteroinvestizione, la presunzione legale opera senza che vi sia la possibilità, da parte dei contribuenti, di fornire una **prova contraria** in via preventiva.

Al di là infatti della formale possibilità di proporre interpello ordinario - ex art. 11 della L. n. 212 del 2000 - , la «consulenza qualificata» dell'Agenzia non può nulla in tale ambito, e ciò è stato confermato dalla **risoluzione n. 312/E del 5.11.2007**.

Né può essere proposta istanza di disapplicazione ai sensi dell'art. 37-bis, ottavo comma, del D.P.R. n. 600/1973, in quanto:

- tale procedura risulta applicabile alle norme che incidono in maniera diretta ed immediata sul quantum dell'obbligazione tributaria, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento;
- l'art. 73 c. 5-bis, incide invece sulla soggettività passiva, riflettendosi direttamente sulla determinazione del debito tributario.

La prova contraria in materia di esteroinvestizione - cioè la dimostrazione che il soggetto non residente che controlla società od enti residenti non è a sua volta riconducibile al controllo di soggetti interni - può pertanto essere fornita solamente in sede di controllo e accertamento fiscale.

In particolare, per liberarsi dalla presunzione, i contribuenti devono dimostrare che né l'amministrazione, né l'oggetto principale, si trovano nel territorio italiano.

Le conseguenze fiscali del trasferimento all'estero delle società

L'art. 166 del TUIR prevede, in continuità con l'art. 20-bis del Testo Unico ante-riforma del 2004, che:

- il TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (primo comma, primo periodo);
- tale regola vale anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione residente ne sono distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'art. 17, c. 1, lett. g - l (primo comma, secondo periodo);
- i fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono soggetti a imposizione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione (secondo comma).

Nel recepire la direttiva comunitaria 2005/19/CE, che ha modificato la direttiva «fusioni» 90/434/CEE, l'art.1, D.Lgs. 6.11.2007, n. 199, ha inserito nell'articolo i nuovi commi 2-bis e 2-ter, in forza dei quali:

- le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono scomputabili dal reddito della stabile organizzazione residente ai sensi dell'art. 84, alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 181;

- il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non comporta di per sé conseguenze fiscali per i soci della società trasferita.

Per quanto disposto dall'art. 181 del Testo Unico, nelle operazioni straordinarie intracomunitarie (fusioni, scissioni, conferimenti), le perdite sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172, c. 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione italiana risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

Secondo quanto è stato osservato dai servizi studi parlamentari, il predetto D.Lgs. n. 199/2007 ha modificato le regole del trasferimento di sede all'estero, prevedendo - nella sostanza - che le eventuali perdite subite anteriormente alla data del trasferimento della società che mantiene una stabile organizzazione in Italia possono essere compensate nei 5 anni successivi; tale integrazione normativa ha inteso recepire le disposizioni in materia di trasferimento di residenza fiscale, in ambito europeo, delle SE e delle SCE, non presenti nella normativa fiscale nazionale disciplinante i trasferimenti di sede all'estero delle società di capitale.

Secondo le norme sopra illustrate, il trasferimento della sede aziendale all'estero produce effetti analoghi a quelli derivanti dal realizzo dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che tali componenti non confluiscono in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Se il soggetto la cui sede è stata trasferita mantiene una stabile organizzazione in Italia, i beni e le attività a essa afferenti non sono sottratti al regime interno del reddito d'impresa, e pertanto non si applica, relativamente agli stessi, la regola del «realizzo» secondo il criterio del valore normale.

Le problematiche relative alla residenza del *trust*

L'ingresso ufficiale del *trust* nell'ordinamento giuridico italiano (come *trust* «di diritto italiano») giustifica l'atteggiamento «attento» del legislatore nei confronti dell'istituto, soprattutto per quanto concerne l'aspettativa di un suo possibile utilizzo indebito dal punto di vista fiscale, come schermo per ottenere un trattamento più favorevole sui beni «segregati».

Si osserva in particolare che il comma 74 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha modificato - con vigenza dal 1° gennaio 2007 - l'art. 73 del TUIR introducendo nelle lettere b - c - d del primo comma anche il *trust* tra i soggetti passivi IRES.

Per quanto attiene alla residenza, il terzo comma dell'art. 73 dispone che si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, «... *i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato*».

Inoltre, è considerato residente in Italia il *trust* istituito in uno Stato o territorio «black list» se, successivamente alla sua costituzione, un soggetto residente in Italia effettua in favore del *trust* un'attribuzione che comporti il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Ai fini della miglior individuazione del trattamento tributario cui il *trust* è assoggettato nel nuovo sistema IRES, può essere utilmente richiamata la **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6.8.2007**, cui è opportuno fare rinvio.

La situazione delle persone fisiche

Secondo l'art. 2 del TUIR:

- sono soggetti passivi dell'IRPEF le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
- ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile;
- si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (cfr. D.M. 4.5.1999).

La **circolare ministeriale n. 304/E-I-2-705 del 2.12.1997** ha chiarito che gli elementi che determinano la residenza fiscale in Italia sono:

- l'iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente
- il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 43, c. 1, c.c.
- la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 43, c. 2, c.c.

Tali requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti; è pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.

In tale contesto, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) «... *non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici*».

La sussistenza del requisito dell'abitudine della dimora può essere acclarata anche se il contribuente lavora o svolge altre attività al di fuori del territorio dello Stato, purché ivi conservi in esso l'abitazione, ritornando quando possibile e mostrando l'intenzione di mantenere il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

La nozione di DOMICILIO, come è noto, corrisponde a quella di centro degli affari ed interessi del soggetto, ed è caratterizzata dall'elemento soggettivo, ossia dalla volontà del contribuente di stabilire un particolare legame con il luogo prescelto. La locuzione «affari ed interessi» vale a designare, secondo l'Amministrazione, non solamente i rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche i rapporti morali, sociali e familiari, « ... sicché la determinazione del domicilio va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona».

In linea generale, le norme delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulle norme interne, ma vanno interpretate operando un rinvio alle leggi interne dello Stato contraente.

Qualche chiarimento aggiuntivo in materia è stato fornito dall'allora Ministero delle Finanze con la **circolare n. 140/E-III-5-121050 del 24.6.1999**, secondo la quale la presunzione stabilita dal comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR introduce un ulteriore criterio rivelativo ai fini dell'individuazione della residenza fiscale dei contribuenti, facendo gravare l'onere della controprova su tutti i soggetti che sono emigrati in uno degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, come individuati nel D.M. 4.5.1999, anche quando l'emigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato terzo, non ricompreso in tale decreto.

Per quanto attiene ai trasferimenti in Stati o territori diversi da quelli considerati in tale decreto, permane invece a carico dell'Amministrazione l'onere della prova, con i poteri e le modalità istruttorie tratteggiate nella predetta circolare n. 304/E del 1997.

Rileggendo il decreto ministeriale, l'amministrazione ha affermato che questo superava «... la tradizionale distinzione tra i c.d. paradisi fiscali (*tax havens*) ed i Paesi che adottano regimi fiscali preferenziali (*harmful preferential tax regimes*), operando, con riguardo alle finalità del regime presuntivo appena introdotto, una sostanziale parificazione delle due realtà tipologiche, come peraltro deciso in sede OCSE quanto alle adottande misure di contrasto del fenomeno della concorrenza fiscale "nefasta"».

Coloro che trasferiscono all'estero la propria residenza, comunque, possono utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, atto a stabilire, in particolare:

- la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare;
- l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero;
- lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
- la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione;
- fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel paese estero;
- la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel paese estero e da e per l'Italia;

- l'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del paese d'immigrazione;
- l'assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, etc.;
- la mancanza in Italia di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

Gli elementi probatori prodotti devono essere considerati e valutati dall'amministrazione in una visione globale, giacché «... *il superamento della prova contraria alla presunzione legale non può che scaturire da una complessiva considerazione della posizione del contribuente*».

Il monitoraggio fiscale

Il «monitoraggio» dei movimenti finanziari con l'estero è compiuto attraverso il quadro RW del modello Unico persone fisiche, che costituisce parte integrante del fascicolo 2 del modello.

Il quadro dev'essere compilato e presentato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, attraverso le quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

I dati da riportare riguardano:

- i **trasferimenti** (flussi) da e verso l'estero di denaro e titoli, certificati in serie o di massa, effettuati attraverso soggetti non residenti (e senza il tramite di intermediari residenti) se di ammontare complessivamente superiore a 10.000 euro nell'anno d'imposta;
- gli **investimenti** (*stock*) effettuati all'estero e le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia, sempre di ammontare superiore a 10.000 euro nell'anno di imposta.

Ai fini che qui interessano, si considerano redditi di fonte estera quelli:

- corrisposti da soggetti non residenti;
- derivanti da beni situati al di fuori del territorio nazionale (e pertanto anche da beni immobili).

Inoltre, vanno ricompresi tra i redditi di fonte estera quelli soggetti alla ritenuta del 12,50% o del 27%, *ex art. 26, commi 3 e 3-bis, D.P.R. 600/1973*), nonché quelli soggetti all'imposta sostitutiva nelle stesse misure percentuali (*art. 2, commi 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 1.4.1996, n. 293*), e quelli soggetti alle disposizioni dell'*art. 18 del TUIR*.

La regolarizzazione e il rimpatrio mediante «scudo fiscale» (effetto sugli accertamenti)

Si rammenta che il c.d. «*scudo fiscale ter*», introdotto dall'*art. 13-bis del D.L. n. 78/2009*, ha consentito il rimpatrio, ovvero la regolarizzazione, delle attività estere detenute in Paesi facenti parte dell'UE, o facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE), prevedendo - a fronte della regolarizzazione o del rimpatrio delle attività - l'assolvimento di un'imposta straordinaria nella misura del 50% su una base imponibile pari al 2% annuo per 5 anni dell'investimento non segnalato (corrispondente al 5% in totale).

Con D.L. n. 194 del 30.12.2009, i termini per aderire allo «scudo» erano stati riaperti fino al 30.4.2010 (c.d. «*scudo fiscale quater*»), con le aliquote del 6% (fino al 28.2.2010) e del 7% (dall'1.3.2010 al 30.4.2010).

Secondo la circolare 30.1.2002, n. 9/E (paragrafo 1.29), riferita alle precedenti «versioni» dell'istituto, lo scudo fiscale può essere opposto nei confronti degli accertamenti sintetici fondati «... *su elementi di capacità contributiva espressi da spese o investimenti manifestatisi anche prima dell'emersione delle attività estere,*

sempreché la manifestazione di capacità contributiva sia riferibile, anche astrattamente, alle attività oggetto di emersione».

Tale principio è stato riaffermato dalla **circolare n. 43/E del 2009 (paragrafo 10)**, ove è puntualizzato che:

- **L'EFFETTO PRECLUSIVO DELL'ACCERTAMENTO** può essere opposto anche nei confronti degli accertamenti sintetici, anche se il maggior reddito complessivo è riferibile solo astrattamente alle attività oggetto di emersione;
- l'effetto preclusivo non si produce invece se l'accertamento riguarda elementi estranei alle attività per le quali si è usufruito del regime di emersione (rilievi sulla competenza di oneri, etc.).

Secondo la circolare, poi, *«... il contribuente che intende opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l'interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La speciale "copertura" assicurata dalle operazioni di emersione opera - fino a concorrenza degli importi esposti nella dichiarazione riservata - sui maggiori imponibili accertati, rappresentati dalle somme o dalle attività rimpatriate o regolarizzate».*

La possibilità di «coprire» (rispetto agli accertamenti, anche sintetici) le attività estere mediante lo scudo fiscale, assicurata (in via generale) alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa, opera insomma entro i confini e i limiti di ammontare manifestati nella dichiarazione riservata. Tale dichiarazione, peraltro,

vale a sanare una situazione che è riferita a cinque periodi d'imposta, cioè al periodo corrispondente alla possibilità, per gli uffici, di contestare le spese e gli incrementi patrimoniali mediante l'accertamento sintetico.

Considerazioni di sintesi

La «mappa» delle disposizioni di contrasto alle false residenze estere, e più in generale all'utilizzo di giurisdizioni estere a fini elusivi non si esaurisce con le disposizioni sopra commentate, e andrebbe contestualizzata e vista nel suo complesso; occorrerebbe peraltro considerare anche le norme che vincolano le attività esercitate mediante soggetti CFC (società controllate estere), ovvero il sostenimento di costi con soggetti residenti in giurisdizioni fiscalmente privilegiate. In generale, occorrerebbe richiamare all'«ordine» le imprese, che in senso lato hanno il diritto di fruire di un determinato regime fiscale solamente se a esse si associa un'attività economica in senso proprio, mentre andrebbero dissuasi gli «abusi» a fini meramente speculativi.

Ciò è comunque più semplice a dirsi che a farsi, a dispetto delle norme approntate dal legislatore, perché necessiterebbe sempre un coordinamento e un'intesa tra i vari Stati nazionali interessati a sfavorire sia la fuga degli imponibili, sia la concorrenza sleale tra le imprese.

27 ottobre 2011

Fabio Carriolo